



Il rinvio pregiudiziale. Profili sostanziali

Corso di formazione per giudici tributari (Primo Modulo)

Igor Taccani

Referendario alla Corte di giustizia dell'Unione
europea

18 maggio 2023

Schema della presentazione

A. Considerazioni preliminari sul rinvio pregiudiziale

B. Analisi dell'istituto del rinvio pregiudiziale:

1. Chi?
2. Obbligo vs facoltà
3. Cosa?
4. Quando ?
5. Come?



A. Che cosa è il rinvio pregiudiziale (i)

Il procedimento di rinvio pregiudiziale previsto dall'articolo 267 TFUE:

- costituisce la chiave di volta del sistema giurisdizionale istituito dai trattati,
- instaura un dialogo da giudice a giudice tra la Corte e i giudici degli Stati membri
- che mira ad assicurare l'unità di interpretazione del diritto dell'Unione,
- permettendo così di garantire la coerenza, la piena efficacia e l'autonomia di tale diritto nonché, in ultima istanza,
- il carattere peculiare dell'ordinamento istituito dai trattati

(CG, C-561/19, punto 27)

A. Che cosa è il rinvio pregiudiziale (ii)

Il meccanismo pregiudiziale istituito da tale disposizione

- mira a garantire in ogni circostanza al diritto dell'Unione la stessa efficacia in tutti gli Stati membri e
- a prevenire così divergenze interpretative di quest'ultimo che i giudici nazionali devono applicare e
- tende a garantire quest'applicazione, conferendo al giudice nazionale un mezzo per eliminare le difficoltà che possa generare il dovere di dare al diritto dell'Unione piena esecuzione nella cornice dei sistemi giurisdizionali degli Stati membri

(CG, C-561/19, punto 28)

A. Che cosa è il rinvio pregiudiziale (iii)

Il sistema introdotto dall'articolo 267 TFUE

- istituisce, pertanto, una cooperazione diretta tra la Corte e i giudici nazionali,
- nell'ambito della quale questi ultimi partecipano strettamente alla corretta applicazione e all'interpretazione uniforme del diritto dell'Unione,
- nonché alla tutela dei diritti attribuiti da quest'ultimo ai singoli

Nell'ambito di tale cooperazione, la Corte fornisce ai giudici nazionali, in quanto incaricati dell'applicazione del diritto dell'Unione gli elementi d'interpretazione di tale diritto loro necessari per risolvere la controversia che essi sono chiamati a dirimere

(CG, C-561/19, punti 29 e 30)

A. Che cosa è il rinvio pregiudiziale (iv)

Caratteristiche essenziali

- I. Competenza peculiare ed esclusiva della CGUE (finora solo la Corte di giustizia, ma recente riforma anche TRIBUNALE)
- II. Dialogo tra giudice nazionale del rinvio e CGUE
- III. Natura incidentale ed effetto sospensivo della causa pendente dinanzi al giudice del rinvio (procedimento principale)
- IV. Natura non contraddittoria della procedimento
- V. La CGUE non è competente a decidere sulla causa principale
- VI. Obiettivo: garantire un'interpretazione uniforme del diritto dell'UE e garantirne la coerenza, la piena efficacia e l'autonomia
- VII. Ha svolto un ruolo fondamentale nella definizione dell'ambito e delle caratteristiche del diritto dell'UE (primato del diritto dell'UE, effetti diretti, ecc...)

A. Rinvio nel sistema giurisdizionale UE

«Principio secondo cui l'Unione europea è un'Unione di diritto che ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso ad affidare alla Corte di giustizia dell'Unione europea il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni dell'Unione» (Les Verts/Parlamento, 294/83).

1) Azioni dirette


- I. Azioni per Inadempimento contro Stati membri (Articoli 258, 259 TFUE)
- II. Azione di annullamento (Articolo 263 TFUE)
- III. Ricorso carenza (Articolo 265 TFUE)
- IV. Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni (Articoli 268 e 340 TFUE)

2) Appelli contro le decisioni del Tribunale (Articolo 56 dello Statuto della CGEU)

3) Procedura di avviso (Articolo 218(11) TFUE)


A. Statistiche (i)

II. Cause promosse - Natura dei procedimenti (2018-2022)



A. Statistiche (ii)

VII. Cause definite - Natura dei procedimenti (2018-2022) ¹



A. Statistiche (iii)


- Cause promosse in materia di fiscalità:

ANNO	Numero cause	Totale
2022	62	806
2021	54	838
2020	64	737
2019	73	966
2018	71	849

- Seconda materia per numero di cause introdotte, superata solo dallo «Spazio di libertà, sicurezza e giustizia»

A. Statistiche (iv)

V. Cause promosse - Domande pregiudiziali per Stato membro (2018-2022)



A. Statistiche (v): cause promosse rinvii pregiudiziali

	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
Belgio	40	38	36	36	30	180
Bulgaria	20	24	28	58	43	173
Repubblica ceca	12	5	9	8	13	47
Danimarca	3	1	6	6	4	20
Germania	78	114	140	106	98	536
Estonia	2	3	3	2	4	14
Irlanda	12	10	5	11	14	52
Grecia	3	5	2	2	4	16
Spagna	67	64	30	35	41	237
Francia	41	32	21	23	23	140
Croazia	3	10	4	5	4	26
Italia	68	70	44	46	63	291
Cipro	1	1				2
Lettonia	5	12	17	12	4	50
Lituania	6	7	7	15	6	41
Lussemburgo	4	6	3	5	2	20
Ungheria	29	20	18	17	20	104
Malta		1				1
Paesi Bassi	35	28	18	27	28	136
Austria	35	37	50	37	34	193
Polonia	31	39	41	34	39	184
Portogallo	15	14	17	20	28	94
Romania	23	49	20	38	29	159
Slovenia	2	5	2	7		16
Slovacchia	6	10	6	2	7	31
Finlandia	6	7	7	10	6	36
Svezia	7	11	6	5	2	31
Regno Unito	14	18	17			49
Totale	568	641	557	567	546	2 879


A. Statistiche (vi)

**Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2022) -
Domande pregiudiziali proposte ripartizione per Stato membro e per
organo giurisdizionale**

Italia	Corte Costituzionale	7	
	Corte suprema di Cassazione	191	
	Consiglio di Stato	257	
	Altri organi giurisdizionali	1 281	1 736

A. Statistiche (vii)

XIV. Cause definite - Durata dei procedimenti, in mesi (2018-2022) ¹ (sentenze e ordinanze di carattere giurisdizionale)



	2018	2019	2020	2021	2022
Domande pregiudiziali	16	15,5	15,9	16,7	17,3
Procedimenti pregiudiziali d'urgenza	3,1	3,7	3,9	3,7	4,5
Procedimenti accelerati	2,2	9,9		10,7	7,4
Ricorsi diretti	18,8	19,1	19,2	21,8	23,5
Procedimenti accelerati	9	10,3			11,4
Impugnazioni	13,4	11,1	13,8	15,1	11,9
Procedimenti accelerati				8,4	



B. Fonti

- Articolo 267 TFUE
- Articoli 23 e 23bis dello Statuto della CGUE
- Regolamento di procedura della Corte di giustizia (2012)
 - Specificamente, articoli da 93 a 118
- Raccomandazioni all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (*Soft law*)
- Istruzioni pratiche alle parti, relative alle cause proposte dinanzi alla Corte (*Soft law*)

Tutti i testi sono disponibili sul sito : www.curia.europa.eu

B. Articolo 267 TFUE

«La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

- a) sull'interpretazione dei trattati;
- b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione.

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale può, qualora reperi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile.»

B. Articolo 267 TFUE

1. Chi fa il rinvio? [L'autore della domanda di domanda pregiudiziale]
2. Facoltà o obbligo di rinvio?
3. Cosa si può chiedere? [L'oggetto e la portata del rinvio]
4. Quando effettuare il rinvio?
5. Come si fa un rinvio?

B. 1. Chi fa il rinvio?

- La competenza della Corte a statuire in via pregiudiziale sull'interpretazione o sulla validità del diritto dell'Unione è esercitata su iniziativa esclusiva dei giudici nazionali, a prescindere dal fatto che le parti del procedimento principale abbiano chiesto o meno di adire la Corte:

→ Iniziativa esclusiva del giudice *a quo* (cooperazione tra giudici)

- Spetta al solo giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, tanto la necessità quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte
- Spettano al giudice nazionale la determinazione e la formulazione delle questioni e le parti in causa non possono modificarne il tenore
 - Giudice libero di invitare le parti a suggerire formulazioni che possano essere utilizzate nella redazione delle questioni pregiudiziali

→ Posizione parti accessoria

- Non sufficiente la semplice riproduzione degli argomenti delle parti
- Fa fede interpretazione del giudice a quo dei fatti e del diritto nazionale (Assenza contraddittorio in merito)
 - netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, il giudice nazionale è l'unico competente a conoscere e valutare i fatti della controversia di cui al procedimento principale nonché ad interpretare e ad applicare il diritto nazionale.

B. 1. Nozione di “organo giurisdizionale” (i)

- Articolo 267 (2) e (3) TFEU parla di «organo giurisdizionale di uno degli Stati membri» → Ma, cosa significa «organo giurisdizionale»?
 - Si tratta di una nozione propria di diritto dell'Unione
 - Di creazione giurisprudenziale
- Per essere legittimato ad adire la Corte nell'ambito del procedimento pregiudiziale, l'organo remittente deve essere qualificabile come «organo giurisdizionale» ai sensi dell'articolo 267 TFUE, cosa che spetta alla Corte verificare.
- Al fine di valutare se un organo remittente costituisca una «giurisdizione» ai sensi dell'articolo 267 TFUE, questione unicamente di diritto dell'Unione, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali:
 - i. il fondamento legale dell'organo,
 - ii. il suo carattere permanente,
 - iii. l'obbligatorietà della sua giurisdizione,
 - iv. la natura contraddittoria del procedimento,
 - v. il fatto che l'organo applichi norme giuridiche e
 - vi. la sua indipendenza

B. 1. Nozione di “organo giurisdizionale” (ii)

- Inoltre, è necessario accertare quale sia la natura specifica delle funzioni che esso esercita nel particolare contesto normativo in cui è indotto a rivolgersi alla Corte, per verificare se sia pendente una lite dinanzi a tale organo e se quest'ultimo sia stato chiamato a statuire nell'ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale
- Infatti, qualora non sia chiamato a decidere una controversia, un organo remittente, anche ove soddisfi le altre condizioni stabilite dalla giurisprudenza della Corte, non può essere considerato come un organo che esercita una funzione giurisdizionale

B.1. Nozione di “organo giurisdizionale” (iii)

- DOMANDA: Tribunale di Roma, quando statuisce su una domanda di omologazione di un atto costitutivo di una società costituisce un organo giurisdizionale ai sensi dell'articolo 267 TFUE?
- **Causa Job Centre (C-111/94, punto 11)**
- Il giudice di rinvio, allorché statuisce secondo le disposizioni nazionali vigenti e nell'ambito di un procedimento di giurisdizione volontaria su una domanda di omologazione dell'atto costitutivo di una società ai fini dell'iscrizione di questa nel registro, esercita una funzione non giurisdizionale, che è tra l'altro affidata, in altri Stati membri, ad autorità amministrative. In effetti, esso svolge funzioni di autorità amministrativa, senza dovere, al tempo stesso, decidere una controversia.
- Soltanto nel caso in cui la persona autorizzata dalla legge nazionale a richiedere l'omologazione presenti reclamo contro il diniego di quest'ultima, e quindi contro il diniego di iscrizione nel registro, si può ritenere che il giudice adito eserciti una funzione di natura giurisdizionale, ai sensi dell'art. 267 TFUE, avente ad oggetto l'annullamento di un atto lesivo di un diritto del richiedente

B.2. Facoltà o obbligo di rinvio (i)

- Articolo 267, secondo comma TFUE
 - I giudici degli Stati membri possono sottoporre alla Corte una questione vertente sull'interpretazione o sulla validità del diritto dell'Unione qualora reputino necessaria per emanare la sentenza una decisione della Corte su questo punto.
 - Spetta al solo giudice nazionale determinare la rilevanza dei quesiti nella causa pendente dinanzi ad esso -- Presunzione di pertinenza del quesito
 - Rinvio utile in particolare (Racc. p. 5):
 - quando dinanzi al giudice nazionale è sollevata una questione di interpretazione nuova che presenta un interesse generale per l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione, o
 - quando la giurisprudenza esistente non sembra fornire i chiarimenti necessari in un contesto di diritto o di fatto inedito

B.2. Facoltà o obbligo di rinvio (ii)

- Articolo 267, terzo comma, TFUE
 - Quando una questione è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tuttavia tenuto a presentare alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale
- 3 Eccezioni (giurisprudenza Cilfit, confermata in Consorzio Italia Management):
 - un tal giudice nazionale può essere esonerato da detto obbligo solo quando abbia constatato (requisiti alternativi):
 - i. che la questione sollevata non è rilevante, o**
 - I giudici di cui al comma terzo dispongono dello stesso potere di valutazione di tutti gli altri giudici nazionali nello stabilire se sia necessaria una pronuncia su un punto di diritto dell'Unione onde consentire loro di decidere.
 - → Tali giudici non sono pertanto tenuti a sottoporre una questione di interpretazione del diritto dell'Unione sollevata dinanzi ad essi se questa non è rilevante, vale a dire nel caso in cui la sua soluzione, qualunque essa sia, non possa in alcun modo influire sull'esito della controversia

B.2. Facoltà o obbligo di rinvio (iii)

- ii. che la disposizione del diritto dell'Unione di cui trattasi è già stata oggetto d'interpretazione da parte della Corte (**C.d. acte éclairé**) o
 - L'autorità dell'interpretazione data dalla Corte può far cadere la causa dell'obbligo previsto dall'articolo 267, terzo comma, TFUE, e renderlo senza contenuto, segnatamente, qualora la questione sollevata sia materialmente identica ad altra questione, sollevata in relazione ad analoga fattispecie, che sia già stata decisa in via pregiudiziale

- iii. che la corretta interpretazione del diritto dell'Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (**C.d. Acte claire**)
 - Anche in presenza di una giurisprudenza della Corte che risolve il punto di diritto di cui trattasi, i giudici nazionali mantengono la più ampia facoltà di adire la Corte qualora lo ritengano opportuno, senza che il fatto che le disposizioni di cui si chiede l'interpretazione siano già state interpretate dalla Corte abbia l'effetto di ostacolare una nuova pronuncia da parte della stessa

- Possibile doppio rinvio nella stessa causa, o in gradi diversi.

B.2. Facoltà o obbligo di rinvio (iv)

- Da una giurisprudenza costante [Foto Frost (314/85)] discende che:
 - mentre i giudici nazionali hanno la facoltà di respingere i motivi di invalidità dedotti dinanzi ad essi contro un atto di un'istituzione, di un organo o di un organismo dell'Unione,
 - spetta viceversa esclusivamente alla Corte dichiarare invalido tale atto.
 - Allorché nutre dubbi sulla validità di un atto dell'Unione, il giudice di uno Stato membro deve quindi rivolgersi alla Corte indicando i motivi per cui nutre siffatti dubbi.

B.2. Facoltà o obbligo di rinvio (v)

- Quale «Sanzione» in caso di mancato rinvio:
 - Risarcimento del danno [C-234/01, *Köbler*, § 36] (cfr. l. 18/2015)
 - Procedura infrazione [C-416/17, *Commissione/Francia*]

B.2. Facoltà o obbligo di rinvio (v)

Risarcimento del danno

- Sentenza 30 settembre 2003 Köbler (C-224/01)
 - «il principio secondo cui gli SM sono obbligati a risarcire i danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell'Unione ad essi imputabili è applicabile anche allorché la violazione di cui trattasi deriva da una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado, sempreché:
 - a) la norma di diritto comunitario violata sia preordinata ad attribuire diritti ai singoli,
 - b) la violazione sia sufficientemente caratterizzata (= violazione manifesta)
 - c) sussista un nesso causale diretto tra questa violazione e il danno subito dalle parti lese».
- Violazione manifesta ad esempio se (C-173/03 Traghetti del Mediterraneo):
 - il giudice dà a una norma di diritto sostanziale o procedurale dell'Unione una portata manifestamente erronea, in particolare alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte in tale materia
 - o se interpreta il diritto nazionale in modo da condurre, in pratica, alla violazione del diritto dell'Unione vigente



B.3. Oggetto del rinvio pregiudiziale (i)

- La domanda di pronuncia pregiudiziale deve riguardare:
 - a) l'interpretazione del diritto dell'Unione o
 - b) la validità del diritto dell'Unione
- Interpretazione di tutto il diritto dell'UE:
 - Trattati, principi generali del diritto UE, diritto derivato (regolamenti, direttive, decisioni...)
- Validità «degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione» (articolo 267, primo comma, lett. b))
 - solo del diritto derivato e non del diritto primario

B.3. Oggetto del rinvio pregiudiziale (ii)

Fonti del diritto UE

- Diritto Primario
 - Trattati (TUE, TFUE),
 - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
 - Protocolli ai trattati (es. Statuto Corte di giustizia)
- Principi generali di diritto dell'UE
- Gli accordi internazionali dell'UE
- Diritto derivato
 - Articolo 288(1) TFUE: «Per esercitare le loro competenze dell'Unione, le istituzioni adottano:
 - Regolamenti,
 - Direttive
 - Decisioni»

B.3. Oggetto del rinvio pregiudiziale (iii)

- Cosa NON si può fare con il rinvio pregiudiziale:
 - ✓ Porre quesiti concernenti l'interpretazione del diritto interno
 - ✓ Porre quesiti concernenti la validità del diritto interno
 - ✓ Porre questioni riguardanti i fatti sollevate nell'ambito del procedimento a quo
 - ✓ Chiedere pareri su questioni generali non in relazione con il caso (rilevanza della questione per il giudizio a quo)
 - ✓ Porre quesiti meramente ipotetici
 - ✓ Porre quesiti in controversie fittizie
 - ✓ Porre questioni in casi in cui il diritto UE non si applica (situazioni puramente interne)
 - ✓ Porre quesiti sull'interpretazione solo di disposizioni della Carta dei diritti fondamentali

B.3. Oggetto del rinvio pregiudiziale (iv)

- Cosa succede se rinvio pregiudiziale su uno dei punti precedenti?
 - Rinvio dichiarato irricevibile
- ...ma dichiarazione irricevibilità *extrema ratio*, sforzi compiuti dalla Corte
- La Corte può:
 - Riformulare i quesiti pregiudiziali mal posti
 - Estrapolare dalla domanda quesiti ove non espressamente formulati
 - Accorpare quesiti numerosi e metterli in ordine diverso
 - Riferirsi a disposizioni del diritto UE non menzionate dal giudice del rinvio
 - Ma la Corte può statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale soltanto se il diritto dell'Unione è applicabile nel procedimento principale.
 - → indispensabile che giudice del rinvio esponga tutti gli elementi pertinenti, di fatto e di diritto, che lo inducono a ritenere che determinate disposizioni del diritto dell'Unione siano applicabili nel caso di specie
 - Chiedere chiarimenti al giudice nazionale (Articolo 101 (2) RP)
- Negli ultimi anni si registra un'inversione di tendenza

B.3. Oggetto del rinvio pregiudiziale (v)

Esempi di questioni pregiudiziali di interpretazione (i)

- L'articolo XXX del Regolamento XXX deve essere interpretato nel senso che?
- L'articolo XXX del TFUE [o della direttiva XXX] deve essere interpretato nel senso che *osta* ad una normativa quale quella di cui all'articolo XX della Legge XX/XX che prevede che.... ?
- Esempio: C-94/19, San Domenico Vetraria Spa (Cassazione)
 - «Se gli [articoli] 2 e 6 della [sesta direttiva IVA] nonché il principio di neutralità fiscale debbano essere interpretati nel senso che ostano a una legislazione nazionale in base alla quale non sono da intendere rilevanti ai fini dell'[IVA] i prestiti o i distacchi di personale della controllante a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo da parte della controllata».

B.3. Oggetto del rinvio pregiudiziale (vi)

Esempi di questioni pregiudiziali di interpretazione (ii)

- C-648/16, Fortunata Silvia Fontana (Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria)
 - Quesito posto:

«Se [sia] o meno compatibile con gli articoli 113 e 114 TFUE nonché con la [direttiva IVA] la normativa nazionale italiana costituita dagli articoli [...], del [decreto legge n. 331/1993], convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, nella parte in cui consente l'applicazione dell'IVA ad un volume d'affari globale induttivamente accertato, sotto il profilo del rispetto della detrazione e dell'obbligo di rivalsa e, più in generale, in relazione al principio di neutralità e traslazione dell'imposta».
 - Quesito riformulato:

La questione sollevata dal giudice del rinvio dev'essere sostanzialmente intesa nel senso che detto giudice chiede se la direttiva IVA nonché i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa nazionale, del genere di quella oggetto del procedimento principale, che consente all'Amministrazione finanziaria di ricorrere, ai fini dell'accertamento del volume d'affari realizzato da un contribuente, ad un metodo induttivo fondato su studi di settore, approvati con decreto ministeriale, e di procedere, conseguentemente, a rettifica tributaria che imponga il pagamento di una maggiorazione dell'IVA.

B.3. Oggetto del rinvio pregiudiziale (vii)

Esempio di questione pregiudiziale di validità

- C-543/14, *Ordre des barreaux francophones et germanophone e a.* (Corte costituzionale del Belgio)
 - Quesito posto:

Se, nell'assoggettare all'IVA le prestazioni di servizi effettuate dagli avvocati, senza prendere in considerazione, con riferimento al diritto all'assistenza di un avvocato e al principio della parità delle armi, il fatto che l'individuo che non beneficia del gratuito patrocinio sia o no soggetto all'IVA, la direttiva 2006/112 sia compatibile con l'articolo 47 della Carta [...], nella misura in cui tale articolo riconosce a qualsiasi persona il diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare e il diritto al patrocinio a spese dello Stato per coloro che non dispongono di mezzi sufficienti, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.
 - Quesito riformulato:

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di esaminare la validità dell'articolo 1, paragrafo 2, e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112 alla luce del diritto a un ricorso effettivo e del principio della parità delle armi sanciti all'articolo 47 della Carta, nella misura in cui dette disposizioni assoggettano all'IVA i servizi prestati dagli avvocati agli individui che non beneficiano del gratuito patrocinio nell'ambito di un regime nazionale di gratuito patrocinio.

B.3. Oggetto del rinvio pregiudiziale (viii)

Controversie fittizie (i)

- Foglia/Novello I (Causa C-104/79, 1980 (§§ 10-11))
 - Le parti nella causa di merito intendono ottenere dichiarazione di invalidità del regime fiscale francese dei vini liquorosi attraverso l'espedito di un procedimento dinanzi ad un giudice italiano tra due parti private, d'accordo sul risultato da conseguire, che hanno inserito una determinata clausola nel loro contratto per indurre il giudice italiano a pronunciarsi sul punto
 - La funzione dell'art 267 TFUE è quella di fornire ai giudici gli elementi di interpretazione loro necessari per la soluzione di controversie effettive loro sottoposte. Se, mediante accorgimenti del tipo di quelli sopra descritti, la Corte fosse obbligata a pronunciarsi, si arrecherebbe pregiudizio al sistema dell'insieme dei rimedi giurisdizionali di cui dispongono i singoli per tutelarsi contro l'applicazione di leggi fiscali contrarie al trattato

B.3. Oggetto del rinvio pregiudiziale (ix)

Controversie fittizie (ii)

- Foglia/Novello II (Causa C-244/80, 1981 (§§ 18))
 - Domanda di sentenza dichiarativa (al giudice nazionale)
 - L'art 267 TFUE affida alla Corte il compito non di esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche ma di contribuire all'amministrazione della giustizia negli SM. Ad essa non compete pertanto la soluzione di questioni di interpretazione che le siano proposte nell'ambito di schemi precostituiti dalle parti al fine di indurla a pronunciarsi su taluni problemi di diritto comunitario non rispondenti ad una necessità obbiettiva inerenti alla definizione di una controversia»

B.3. Oggetto del rinvio pregiudiziale (x)

Rinvii pregiudiziali vertenti sull'interpretazione della Carta

- Articolo 51 (1), Carta: le disposizioni della Carta si applicano agli WM esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione.
- Sebbene le ipotesi di una siffatta attuazione possano essere diverse, è tuttavia necessario che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulti in maniera chiara e inequivoca che una norma di diritto dell'Unione diversa dalla Carta è applicabile nel procedimento principale.
- La Corte non è competente a statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale se una situazione giuridica non rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione
 - le disposizioni della Carta eventualmente richiamate dal giudice del rinvio non possono, da sole, costituire il fondamento di tale competenza.

B.3. Oggetto del rinvio pregiudiziale (xi)

Rinvii pregiudiziali vertenti sull'interpretazione della Carta

- C-206/13 (Siragusa): rinvio del TAR Sicilia
 - Articolo 17 Carta osta all'applicazione di una normativa nazionale che esclude la possibilità del rilascio di una autorizzazione paesaggistica in sanatoria per tutti gli interventi umani comportanti l'incremento di superfici e volumi, indipendentemente dall'accertamento concreto della compatibilità di tali interventi con i valori di tutela paesaggistica dello specifico sito considerato?
 - Nessun elemento permette di concludere che le disposizioni rilevanti nella controversia principale rientrino nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. Tali disposizioni non costituiscono infatti attuazione di norme del diritto dell'Unione
- V. anche C-177/17 e 178/17, De marchi
 - Rinvio TAR Piemonte, durata eccessiva del procedimento, operazioni amministrative complesse per ottenere risarcimento del danno

B.3. Oggetto del rinvio pregiudiziale (xii)

Rinvii pregiudiziali vertenti sull'interpretazione della Carta

- C-560/22 (Ferriere Nord SpA): rinvio della Commissione regionale tributaria del Friuli
 - Controversia avente oggetto l'annullamento di cartelle di pagamento di un contributo per finanziamento AGCM
 - Quesito: Se disposizione l. 287/90 secondo cui l'attività istituzionale dell'AGCM è finanziata con un "contributo" posto a carico delle società di capitali italiane o straniere nell'ipotesi in cui abbiano sedi in Italia con ricavi superiori a EUR 50m è compatibile con [... inter alia] gli articoli 17 (diritto di proprietà), 20 (uguaglianza davanti alla legge), 21 (parità di trattamento), e 52 (principio di proporzionalità) della Carta
 - L'imposizione di un contributo come quello di cui trattasi nel procedimento principale rientra nell'esercizio, da parte di uno Stato membro, della propria competenza in materia fiscale e non costituisce attuazione del diritto dell'Unione, in particolare delle disposizioni di cui alla questione pregiudiziale.

B.3. Oggetto del rinvio pregiudiziale (xiii)

Situazioni puramente interne

- Fattispecie che non presentano alcun fattore di collegamento a una qualunque delle situazioni contemplate dal diritto dell'UE e i cui elementi sono tutti confinati all'interno di un unico Stato membro («SM») (i.e. assenza di qualsiasi elemento transfrontaliero)
- 4 Eccezioni di matrice giurisprudenziale (v. sent. *Ullens de Schooten*, C-268/15)
 - i. Rischio di discriminazioni alla rovescia e la c.d. fattispecie transfrontaliera equivalente**
 - Il diritto nazionale impone al giudice nazionale di riconoscere a un cittadino gli stessi diritti di cui avrebbe beneficiato, in base al diritto dell'UE, un cittadino di un altro SM nella medesima situazione (i.e., la legge nazionale vieta ogni discriminazione alla rovescia a danno dei propri cittadini)
 - ii. Applicabilità indiretta del diritto UE**
 - Benché i fatti della causa non rientrino nell'ambito di applicazione del diritto UE, le disposizioni di tale diritto sono state rese applicabili dalla normativa nazionale la quale si è uniformata al diritto UE per situazioni i cui elementi sono tutti collocati all'interno dello SM
 - iii. Normativa può produrre effetti non limitati allo Stato Membro**
 - Non si può escludere che cittadini stabiliti in altri SM possano essere interessati ad avvalersi delle libertà fondamentali per esercitare attività sul territorio dello SM che ha emanato la normativa in questione
 - iv. Annullamento di misure indistintamente applicabili**
 - caso di procedimento di annullamento di disposizioni applicabili non solo a cittadini dello SM ma anche a cittadini di altri SM (anche se elementi della controversia tutti interni)

B.3. Oggetto del rinvio pregiudiziale (xiv)

Situazioni puramente interne: esempio (i)

- C-468/19, ord. Regione Veneto c. HD (Commissione tributaria regionale del Veneto):
 - Controversia tra Regione Veneto e HD su annullamento di ingiunzione per pagamento tassa di possesso di un autoveicolo
 - HD sostiene che beneficia dell'esenzione per veicoli storici, giudice pone diverse questioni alla Corte tra cui:

«Dica [la Corte] se gli articoli 18, 19, 20, 21, 45, 49 TFUE a tutela delle libertà fondamentali garantite nello spazio comune europeo ed il divieto di discriminazione diretta ed indiretta di cui alla direttiva 2000/43 (...), ostino a trattamenti fiscali deteriori e discriminatori all'interno dello Stato membro che differenzino e penalizzino i proprietari di veicoli di interesse storico e collezionistico soltanto in base al loro luogo di residenza.»

B.3. Oggetto del rinvio pregiudiziale (xv)

Situazioni puramente interne: esempio (ii)

- Risulta da giurisprudenza che normative nazionali e regionali, come quelle di cui al procedimento principale, che sono indistintamente applicabili ai residenti italiani e ai cittadini di altri SM, possono, ricadere sotto le disposizioni relative alle libertà fondamentali garantite dal TFUE solo in quanto si applichino a situazioni che hanno un collegamento con gli scambi fra gli SM
- In tale contesto, spetta al giudice del rinvio indicare alla Corte, in conformità con art. 94 RP, in che modo, malgrado il suo carattere puramente interno, la controversia pendente dinanzi ad esso presenti con le disposizioni del diritto dell'Unione un elemento di collegamento che rende la richiesta interpretazione pregiudiziale necessaria alla soluzione della controversia
- Nel caso di specie, non risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che esistano elementi propri della controversia di cui al procedimento principale, in rapporto con le parti di tale controversia o con i veicoli in questione, che non si collochino all'interno dell'Italia. Inoltre, il giudice del rinvio non indica in che modo la suddetta controversia presenterebbe, malgrado il suo carattere puramente interno, un elemento di collegamento con le disposizioni del diritto dell'Unione relative alle libertà fondamentali, che renderebbe la richiesta interpretazione pregiudiziale necessaria per la soluzione della controversia stessa.

B.4. Quando effettuare il rinvio

- Giudice nazionale può indirizzare alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale non appena constatati che una pronuncia relativa all'interpretazione o alla validità del diritto dell'Unione è necessaria ai fini della decisione che esso deve emanare.
- Detto giudice si trova, infatti, nella posizione migliore per valutare in quale fase del procedimento nazionale occorra formulare tale domanda.
- Tale domanda servirà da base per il procedimento che si svolgerà dinanzi alla Corte e la Corte deve poter disporre di tutti gli elementi che le consentano sia di verificare la propria competenza a rispondere alle questioni poste, sia di fornire, in caso affermativo, una risposta utile a tali questioni,
- → necessario che la decisione di effettuare un rinvio pregiudiziale venga presa in una fase del procedimento nella quale il giudice del rinvio sia in grado di definire con sufficiente precisione il contesto di fatto e di diritto del procedimento principale, nonché le questioni giuridiche che esso solleva.
- Nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia può anche risultare opportuno che il rinvio venga effettuato in esito a un contraddittorio tra le parti

B.5. Come effettuare il rinvio pregiudiziale (i)

Art. 94 RP (contenuto della domanda)

- Oltre al testo delle questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale, la domanda contiene:
 - a) *un'illustrazione sommaria dell'**oggetto della controversia** nonché dei **fatti rilevanti**, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un'illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni;*
 - b) *il contenuto delle **norme nazionali** applicabili alla fattispecie e, se del caso, la **giurisprudenza nazionale** in materia;*
 - c) *l'illustrazione dei **motivi** che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull'interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell'Unione, nonché il **collegamento** che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale.*

5. Come effettuare il rinvio pregiudiziale (ii)

Raccomandazioni ai giudici nazionali

- Indicazioni pratiche sulla forma e sul contenuto delle domande

‘Sanzione’: art. 54(2) RP

- La Corte, sentito l’AG, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento:
 - ✓ *Quando è **manifestamente incompetente** a conoscere di una causa; oppure*
 - ✓ *quando una domanda o un atto introduttivo è **manifestamente irricevibile***